

Trasparenza comunicativa: la citizen satisfaction e la partecipazione dei cittadini

Webinar

4 febbraio 2014

La trasparenza nel d.lgs. 33/2013: tra accesso civico e tutela della privacy, Francesco Micozzi (GM-Lex Studio Legale)

- **D. 1 E' d'accordo con una frase che sentito ad un corso la settimana scorsa ovvero che la "trasparenza è comunicazione pura"?**
R. (FPM) La trasparenza, così come immaginata dal Legislatore del d.lgs. 33/2013 è sempre orientata a garantire un controllo diffuso (senza limitazioni oggettive o soggettive) sull'attività della PA nel prevalente interesse del contrasto alla corruzione e illegalità nella PA. Ricordiamo, infatti, che la legge delega del "decreto trasparenza" è proprio la L. 190/2012. In questo senso si può dire che le informazioni contenute nella sezione "amministrazione trasparente" devono fornire un'informazione immediata, apprezzabile da chiunque. In questo senso è comunicazione pura. Una comunicazione che non si intende necessariamente come informazione "completa ed esaustiva", ma informazione che consente, comunque, di garantire il controllo diffuso.
- **D.2 L'accesso civico è oneroso?**
R. (FPM) L'istanza di accesso civico è gratuita. Qualora fosse necessario rivolgersi al Giudice amministrativo per far valere i diritti garantiti dall'art. 5 del Decreto Trasparenza, allora gli oneri (ad esempio il contributo unificato da versare all'atto di iscrizione a ruolo del ricorso) saranno gli stessi previsti per i ricorsi in tema di istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990
- **D. 3 Se un atto è pubblicato e si chiede l'accesso civico, oltre a comunicare il link vi è l'obbligo di dare copie dell'atto stesso?**
R. (FPM) – Non è previsto
- **D.4 I dati che se indicizzati in un motore di ricerca possono ledere interessi economici o professionali, vanno pubblicati?**
R. (FPM) – Sì, vanno pubblicati, a meno che non vi sia uno dei casi di esclusione previsto dal 33/2013 (esempio disagio economico sociale). In genere l'indicizzazione nel motore di ricerca è la "preoccupazione" minore, considerando la lettera dell'art. 7 del dlgs 33/2013
- **D.5 Il CRAL di un Ente pubblico deve attenersi al D.Lgs. 33/2013?**
R. (FPM) - La risposta la si ritrova nell'art. 11 del dlgs. 33/2013: «Ambito soggettivo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti».

- **D. 6 Quali sono le determinazioni da pubblicare all'albo telematico? Tutte come le deliberazioni?**

R. (FPM) - L'albo online (unico albo dal 1 gennaio 2011) e la pubblicazione sull'albo online è qualcosa di diverso dalla sezione amministrazione trasparente e dai contenuti di pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 33/2013

- **D. 7 Se la delibera è pubblica e non ci sono dati sensibili, se non è visibile conviene fare accesso civico o 241?**

R. (FPM) - La domanda è un po' sibillina: dipende da quali informazioni abbiamo bisogno. Quando si osservano le norme del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pubblicazione obbligatoria occorre comprendere cosa, effettivamente, dovrà essere pubblicato. Se l'intero documento o le informazioni relative a quel documento. In genere non tutto ciò che possiamo ottenere a seguito di un'istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 lo possiamo ottenere anche navigando sulla sezione "amministrazione trasparente" o a seguito di "accesso civico".

- **D. 9 All'albo camerale informatico vengono pubblicate per quanto riguarda le CCIAA provvedimenti per 7 giorni. Ai fini della Trasparenza ritiene che tali atti debbano permanere in pubblicazione sul sito più lungamente (5 anni?)**

R. (FPM) - L'oggetto è diverso. Tutto ciò che per il dlgs 33/2013 è soggetto a pubblicazione obbligatoria deve stare online nella sezione "amministrazione trasparente" per 5 anni (dopodiché sarà spostato - sempre online e sempre disponibile all'accesso del pubblico - in altra sezione del sito della PA denominato, ad esempio, "Archivio storico"). Per quanto riguarda la pubblicazione nell'albo online occorre prevedere particolari e più puntuali accorgimenti (anche in tema di privacy). Vi consiglio di vedere il provvedimento del garante Privacy che, con riferimento all'albo online, suggerisce (o meglio impone) di rendere l'informazione pubblicata nell'albo online inaccessibile agli spider di indicizzazione dei motori di ricerca (<http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203>).

- **D. 10 Il responsabile della trasparenza va obbligatoriamente nominato? ed in caso, quali sono i requisiti ed è necessario rendere pubblico il nominativo? Inoltre quando si dice di pubblicare costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, che livello di dettaglio va adottato?**

R. (FPM) - In base all'art. 43 del Decreto Trasparenza il responsabile per la trasparenza è normalmente individuato – in base al richiamo all'art. 1, comma 7, L. 190/2012 – nel soggetto già indicato incaricato come responsabile della prevenzione della corruzione. Tale soggetto è individuato di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, o, quando si tratti di enti locali, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

- **D. 11 Il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere un dirigente di I fascia, la domanda è questa: in grandi aziende quali le ASL il dirigente deve avere questa funzione in via esclusiva o può avere in carico altri servizi?**

R. (FPM) – La norma di cui al settimo comma dell'art. 1 L. 190/2012 – la quale si riferisce alla qualifica richiesta per il responsabile della prevenzione della corruzione ("dirigenti amministrativi di ruolo di I fascia") - è richiamata dall'art. 43 del Decreto Trasparenza ai fini dell'individuazione del Responsabile per la trasparenza. Tale indicazione, tuttavia, è fatta "di norma". Ciò significa che non è necessario che sia individuato necessariamente in un soggetto avente la summenzionata qualifica,

potendosene individuare un altro con motivata determinazione. Il dirigente nominato Responsabile per la trasparenza può comunque avere altri servizi: potrà essere – e di norma lo è – anche responsabile della prevenzione della corruzione.